

L'onorevole Rizzo propone invece che sia ristabilito; egli ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

Rizzo. Il mio emendamento è suggerito dalle parole della relazione ministeriale, le quali a me parevano inconfutabili ed ispirate ad un sentimento elevato di giustizia.

Il mio emendamento è nato veramente fortunato. L'onorevole Basteris, con la sua grandissima autorità, ha ieri svolto le ragioni che militano in suo appoggio, ed io nulla potrei aggiungere alle considerazioni che egli ha esposte.

L'unico scoglio in cui poteva urtare questo emendamento, era l'insistenza della Commissione che aveva proposto la soppressione del 2° comma dell'articolo ministeriale; ma le parole dell'onorevole mio amico il relatore mi rassicurano completamente. E io non posso dubitare nemmeno dell'accettazione del mio emendamento da parte dell'onorevole ministro, inquantochè non è che la riproduzione della sua proposta.

Quindi, ad un emendamento così fortunato io, in verità, non voglio infliggere la disgrazia di un mio discorso. Sarebbe renderlo immeritevole della sua fortuna: e perciò concludo raccomandandolo non all'onorevole ministro, ma all'approvazione della Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Poichè l'onorevole mio amico, il relatore della Commissione, disse poco fa che ove io avessi espresso il desiderio che questo capoverso fosse mantenuto, la Commissione avrebbe aderito ben volentieri, io prego la Commissione di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Rizzo, già propugnato con stringenti ragioni dall'onorevole Basteris.

Aggiungerò senza ripetere i molti argomenti così bene svolti dall'onorevole Basteris, che il capoverso dell'articolo primo, non solo mantiene lo stato di cose vigente, ma lo mantiene con una restrizione, la quale dovrebbe affidare la Commissione; poichè mentre, secondo la legislazione vigente, un impiegato del Ministero di grazia e giustizia può passare negli uffici del Pubblico Ministero con grado e stipendio superiore a quello che gode, nel capoverso in discorso havvi invece una limitazione a termini della quale il passaggio non può farsi che ad uguale stipendio.

Faccio poi osservare che questa fusione della carriera del Ministero e di quella degli uffici che ne dipendono, è ammessa in tutte le amministra-

zioni, e che è utilissima anche nell'amministrazione della giustizia.

Ricordo che vi furono anzi alcuni organici del personale del Ministero i quali questa fusione rendevano obbligatoria, imponendo che gli uffici del Ministero fossero tenuti da magistrati. In tal senso un regolamento era stato applicato dal ministro Borgatti nel 1866.

Per queste ragioni prego la Commissione di accettare il capoverso ministeriale.

Presidente. L'onorevole Basteris ha facoltà di parlare.

Basteris. Io ringrazio l'onorevole ministro di avere insistito nella sua proposta e dichiaro che io l'accetto con la restrizione che l'onorevole ministro vi ha posto.

Io immagino le ragioni che hanno indotto la Commissione a non far buon viso a questa proposta: vale a dire il pericolo di abuso. Ma io credo che la possibilità di un abuso non sia sufficiente per respingere una buona legge.

Ed è per questo che io non solamente accetto la proposta del ministro, ma anche la limitazione che il ministro pone alla proposta stessa.

Questa limitazione ha appunto per oggetto di evitare possibili abusi, e per me ogni disposizione, ogni provvedimento che tenda a restringere le facoltà del potere esecutivo, a garantire i diritti e le legittime aspettative dei funzionari credo che sia meritevole di plauso, ed io dichiaro di accettarlo.

Ringrazio anzi il ministro di questo temperamento che ha introdotto nella legge, perchè ne assicura la buona esecuzione, e ne impedisce gli abusi.

Presidente. La Commissione accetta?

Righi, relatore. Rimettendomi alle brevi motivazioni accennate dianzi, dichiaro che noi accettiamo che il secondo capoverso dell'articolo 1° venga ripristinato come era nel disegno ministeriale.

Presidente. Pongo dunque a partito l'articolo 1 che rimane così formulato, aggiungendovi il 2° alinea che era stato soppresso e del quale do di nuovo lettura.

« Nessuno può essere ammesso a funzioni giudiziarie nella Magistratura giudicante o nel Pubblico Ministero se non ha compiuto un tirocinio in qualità di uditore, salvo quanto è disposto per gli avvocati esercenti e pei professori di diritto nell'articolo 14 della presente legge e negli articoli 51, 72 e 128 della legge sull'ordinamento giudiziario, le disposizioni dei quali sono estese alle nomine dei funzionari del Pubblico Ministero.